

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere di seguito Dipartimento in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina, altresì, le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

Art. 2 - Aspetti generali

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere è stato istituito con Decreto Rettorale n. 1546 del 16.10.2012 con decorrenza 17.10.2012 e attivato in data 1 gennaio 2013.

Le sue finalità sono quelle di:

- promuovere, organizzare e gestire le attività scientifiche di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università. I settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono quelli previsti dal Decreto di istituzione e risultano dalla Tabella A allegata al presente Regolamento;
- definire e presentare l'offerta formativa e curarne la realizzazione.

L'obiettivo didattico è formare esperti in campo linguistico, letterario, filologico, culturale che, ai diversi livelli dei percorsi di studio e nel comune denominatore delle lingue straniere, abbiano acquisito solide conoscenze in almeno due lingue, e nelle relative letterature, linguistiche e filologie.

Le classi di laurea di pertinenza del Dipartimento sono le seguenti:

- ✓ primo ciclo
 - L11 Classe di lauree in Lingue e Culture Moderne;
 - L12 Classe di lauree in Mediazione Linguistica.
- ✓ secondo ciclo
 - LM37 Classe di lauree in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane;
 - LM38 Classe di lauree in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale.

L'offerta formativa dei corsi di studio, ivi compresi master e dottorato e possibili altre forme di organizzazione didattica, è indicata nell'allegato 1, le cui eventuali modifiche non sono da considerarsi modifiche regolamentari.

Art. 3 - Organizzazione interna

Il Dipartimento programma e organizza la propria attività di ricerca in base a modalità di distribuzione delle risorse da esso preventivamente definite e le sottopone a monitoraggio e valutazione in base alla verifica dei risultati conseguiti, stimati secondo indicatori adottati a livello nazionale e internazionale.

Il Dipartimento gestisce, in accordo con le disposizioni regolamentari e degli Organi centrali di Ateneo, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, alla definizione e presentazione dell'offerta formativa di sua competenza. In particolare, il Dipartimento assicura le attività connesse:

- alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
- alla carriera universitaria degli studenti;
- alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami) e delle prove finali;
- al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

Art. 4 - Organi del dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- e) il Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca.

Art. 5 - Direttore del Dipartimento

Il Direttore, ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello statuto, rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei Regolamenti di Ateneo nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo statuto e dai Regolamenti; può avvalersi di Commissioni o gruppi di lavoro da lui nominate su problemi specifici.

Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento elettorale.

Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano dei professori ordinari di ruolo nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Il Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, può designare un professore appartenente al Consiglio del Dipartimento, quale proprio Vice, nominato con decreto rettorale.

Il Vice assume tutte le funzioni attribuite al Direttore che lo ha designato nei casi di sua assenza o di suo impedimento per periodi inferiori a quattro mesi consecutivi.

Nel caso di mancata designazione, il ruolo del Vice viene ad essere assunto dal decano dei professori appartenenti al Consiglio del Dipartimento.

Qualora l'assenza o l'impedimento temporaneo si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il Direttore e il Vicario decadono e le funzioni di Direttore vengono assunte temporaneamente dal Decano, che dura in carica il tempo necessario per indire nuove elezioni.

Fatto salvo quanto stabilito dallo statuto (art. 42), la funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi; un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

Art. 6 - Consiglio di Dipartimento

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di ruolo, nella misura del dieci per cento del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento, con arrotondamento all'intero più prossimo, garantendo la presenza di almeno due unità per ciascuna area di appartenenza, inclusi i CEL a tempo indeterminato, se attribuiti al Dipartimento.
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e al corso di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. Nel numero dei rappresentanti degli studenti devono essere compresi due studenti iscritti al suddetto corso di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, qualora presente, nel cui organo di gestione ricoprono la carica di rappresentanti che in esso ricoprono la carica di rappresentanti degli studenti; in tal caso, l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e di quelli iscritti al corso di dottorato avverrà con elezioni distinte. In entrambi i casi, l'elettorato attivo e passivo sarà attribuito ai soli studenti iscritti ai corsi relativi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento generale per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Ateneo. Tale rappresentanza vota limitatamente alle questioni relative ai compiti didattici e organizzativi;
- e) il Segretario Amministrativo o, in caso di impedimento, un sostituto di pari grado individuato dal Direttore, che partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
- f) un rappresentante rispettivamente di (a) docenti a contratto e (b) assegnisti di ricerca senza diritto di voto;
- g) il Segretario della Ricerca o altri responsabili tecnico-amministrativi, su invito del Direttore, per argomenti di loro competenza con voto consultivo.

I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica 3 anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica 2 anni; i rappresentanti di (a) docenti a contratto e (b) assegnisti di ricerca durano in carica 1 anno. Nel caso che uno dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, degli studenti o dei dottorandi e assegnisti di ricerca si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice entro trenta giorni l'elezione suppletiva di un nuovo rappresentante, che resterà in carica per il periodo rimanente.

Art. 7 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta.

In particolare:

- a) elegge il Direttore;

- b) approva i regolamenti del Dipartimento;
- c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
- d) approva, compatibilmente con le risorse attribuite dagli organi centrali d'Ateneo, il documento di programmazione triennale del Dipartimento;
- e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate;
- f) delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
- g) autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- h) assegna, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, i compiti didattici complessivi a ciascun docente per ciascun anno accademico, in sede di programmazione didattica;
- i) autorizza i docenti ad assumere incarichi retribuiti, ai sensi della legislazione vigente (secondo le norme dal "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazione per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre");
- j) stabilisce i criteri di utilizzazione degli spazi, delle strutture e delle risorse di pertinenza del Dipartimento;
- k) stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi assegnati dall'Ateneo per il funzionamento interno e la promozione di iniziative didattiche e delibera le relative assegnazioni;
- l) coordina e indirizza le attività formative relative ai corsi di laurea;
- m) approva i piani di studio, esamina e accetta le pratiche di passaggio e di trasferimento, nonché le domande di pre-iscrizione alla Laurea Magistrale;
- n) organizza e coordina, sentite le Commissioni Didattiche, tirocini formativi e di orientamento;
- o) promuove la mobilità internazionale di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e neolaureati, mediante la partecipazione a programmi nazionali e internazionali, e riconosce, previa verifica e approvazione, le attività di studio svolte all'estero;
- p) approva le relazioni triennali sulle attività scientifiche e didattiche dei docenti;
- q) partecipa all'organismo di indirizzo scientifico della Biblioteca d'area di riferimento;
- r) esercita tutte le ulteriori funzioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo.

Il Consiglio, nella totalità delle sue componenti, è convocato dal Direttore con una periodicità minima di tre mesi.

Le sedute straordinarie sono convocate per fare fronte ad eventi che richiedano soluzioni urgenti, su iniziativa del Direttore o su richiesta motivata di non meno di un quinto dei Consiglieri che ne facciano domanda al Direttore. Qualora la discussione relativa a uno o più punti all'ordine del giorno richieda ulteriore approfondimento, possono essere programmate sedute in aggiornamento.

La convocazione del Consiglio avviene mediante pubblicazione, anche per via telematica, sull'albo del Dipartimento e tramite comunicazione scritta personale a tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi, anche attraverso l'uso della posta elettronica. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno,

l'ora di inizio e l'ora presumibile di conclusione della seduta, e deve essere spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; deve altresì indicare le deliberazioni da assumere a maggioranza qualificata, ove presenti.

La partecipazione al Consiglio è un diritto-dovere dei suoi componenti, in particolare dei docenti in quanto parte dei loro compiti istituzionali.

La responsabilità dell'ordine del giorno spetta al Direttore. L'ordine del giorno può essere integrato, fino a un giorno prima della data prevista per la seduta, dal Direttore o da proposte sottoscritte da almeno un decimo dei consiglieri. Esso può essere integrato in apertura del Consiglio da proposte approvate all'unanimità; il punto inserito all'o.d.g. viene trattato prima delle "varie ed eventuali".

Per le sedute straordinarie convocate su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, dovranno essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti da essi proposti.

Le adunanze del Consiglio sono valide se siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, e degli studenti in mobilità internazionale, soltanto se intervengono all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Il diritto di voto è così regolato:

- a) per tutte le questioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo di I fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate, nonché per le questioni relative agli ordinari, partecipano alle deliberazioni i soli professori in ruolo appartenenti a questa fascia;
- b) per tutte le questioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo di II fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate, nonché per le questioni relative agli associati, partecipano alle deliberazioni i soli professori di I e II fascia in ruolo;
- c) per tutte le questioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di ricercatore, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate, nonché per le questioni relative ai ricercatori, partecipano alle deliberazioni i professori di ruolo e i ricercatori.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti del Consiglio, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, e degli studenti in mobilità internazionale, soltanto se intervengono all'adunanza.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

I verbali delle adunanze del Dipartimento, redatti dal segretario verbalizzante, devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva, in quest'ultimo caso previa accessibilità in modalità telematica a tutti i membri del Consiglio, e devono essere firmati dal Direttore e dal segretario dell'adunanza.

Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento. I verbali delle adunanze, dopo la relativa approvazione, sono resi consultabili anche per via telematica ai Consiglieri. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi previa richiesta scritta, anche per via telematica.

I soggetti interessati possono chiedere, nel rispetto della normativa vigente e con domanda scritta motivata, copia autentica di estratti di verbale del Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 - Giunta di Dipartimento

La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte di diritto il Direttore e il Vicedirettore oltre a nove rappresentanti del personale docente, di cui due ricercatori a tempo indeterminato e/o determinato e almeno due rappresentanti di ogni fascia di professori, eletti a scrutinio segreto da tutti i Consiglieri appartenenti al personale docente. La durata del mandato dei membri della Giunta coincide con quella del mandato del Direttore e la funzione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Della Giunta fa parte, con diritto di voto, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto a scrutinio segreto dal personale appartenente al Dipartimento. Il Vicedirettore partecipa alla Giunta senza diritto di voto, tranne quando sostituisce, attraverso delega scritta, il Direttore e ne esercita le funzioni. Alla Giunta partecipa, inoltre, con voto consultivo il Segretario Amministrativo del Dipartimento, che svolge il ruolo di segretario verbalizzante.

La Giunta istruisce, discute e approva le proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

La Giunta esercita altresì funzione di Commissione di Programmazione del Dipartimento.

La Giunta, nella prima riunione, individua tra i suoi membri i referenti di Dipartimento per la Ricerca, la Didattica, l'Autovalutazione e l'Orientamento, Tutorato e Terza Missione nonché eventuali altre aree di cui si ravvisi l'opportunità. I referenti così nominati presiederanno le relative Commissioni. La Giunta definisce il numero dei componenti delle Commissioni che saranno eletti dal Consiglio. Per questioni specifiche la Giunta, ove necessario, può invitare a partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, referenti di gruppi di lavoro del Dipartimento e coloro che ricoprono cariche all'interno degli organi centrali di governo dell'Università.

Art. 9 Commissione Paritetica Docenti-Studenti

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è un organo costituito come osservatorio sull'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
- b) formula proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- c) formula proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formative e di servizio agli studenti;
- d) segnala eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti;
- f) esprime pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle leggi o dai regolamenti di Ateneo.

Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione Paritetica.

La Commissione Paritetica, con mandato triennale, per quanto riguarda la componente docente e biennale per quanto riguarda la componente studentesca, è composta da otto membri, quattro docenti (uno per ciascun CdS) e quattro studenti (uno per ciascun CdS), e si costituisce nel rispetto delle pari rappresentanze di genere. La componente dei docenti è eletta dal Consiglio di Dipartimento. La componente degli studenti è designata dai rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento. Il primo mandato avrà decorrenza dal 1.11.2021.

La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un professore e il Vice Presidente nella persona di uno studente.

Art. 10 - Modalità di funzionamento della Commissione Paritetica

1. La Commissione Paritetica si riunisce, in via ordinaria, quando viene convocata dal Presidente, in ogni caso non meno di quattro volte l'anno.
2. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione Paritetica si applicano le norme dell'art. 44 dello statuto.
3. La riunione della Commissione Paritetica è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.
4. I verbali devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. I verbali possono essere consultati dai membri della Commissione Paritetica e del Consiglio di Dipartimento.
5. I componenti della Commissione paritetica che non partecipino ingiustificatamente a tre riunioni consecutive della Commissione paritetica decadono dall'organo e sono sostituiti dal Consiglio di Dipartimento, per la componente docente, e dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento, per la componente studentesca.

Art. 11 - Commissioni di Dipartimento

Presso il Dipartimento sono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con funzione istruttoria in relazione alle attività del Consiglio di Dipartimento:

- ✓ Commissione Didattica (L11/LM37);
- ✓ Commissione Didattica (L12/LM38);
- ✓ Commissione Ava;
- ✓ Commissione Ricerca;
- ✓ Commissione Orientamento, Tutorato e Terza Missione.

Le Commissioni Didattiche sono organismi istruttori e consultivi del Consiglio del Dipartimento con funzioni di coordinamento e verifica delle attività formative dei corsi di studio di propria pertinenza.

La Commissione AVA è un organismo istruttorio che coordina lo svolgimento di tutte le procedure legate al sistema di Autovalutazione – Valutazione periodica – Accredimento dei corsi di studio. La Commissione è in tal senso responsabile delle attività di osservazione dell'efficacia ed efficienza delle attività didattiche in rapporto agli obiettivi definiti. Ricorrendo agli strumenti di accertamento disponibili, la Commissione mette in pratica le procedure di autovalutazione e assicurazione interna periodica della qualità dei risultati ottenuti.

La Commissione Ricerca è un organismo istruttorio e consultivo del Consiglio del Dipartimento e svolge le funzioni relative al monitoraggio, l'autovalutazione, la premialità e il finanziamento dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Dipartimento.

La Commissione Orientamento, Tutorato e Terza Missione è un organismo istruttorio che coordina e monitora le attività di orientamento in grado di accompagnare gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado nelle scelte degli studi universitari da intraprendere, nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento; le attività di tutorato volte a guidare ed assistere lo studente durante il suo percorso formativo, anche al fine di regolarizzarne la carriera, e al termine di questo, in modo da favorire l'orientamento degli studenti nel mondo del lavoro; le azioni svolte, in forma individuale o associata, dai docenti del Dipartimento riconducibili nell'ambito della terza missione.

Ogni Commissione sarà presieduta da un componente della Giunta, che ne determinerà l'eventuale articolazione interna e sarà composta da membri eletti dal Consiglio. I Presidenti di ogni commissione esercitano in forma autonoma le funzioni di coordinamento delle attività istruttorie di competenza.

La durata del mandato delle Commissioni permanenti coincide con quella del mandato del Direttore.

Art. 12 - Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca

Il Collegio di docenti del corso di dottorato di ricerca istituito e attivato presso il Dipartimento (Lingue, Letterature e Culture straniere) è normato dall'apposito Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo. Tale Regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Dipartimento.

Art. 13 - Accordi di servizio didattico

In funzione delle proprie esigenze didattiche, il Dipartimento può stipulare accordi di servizio didattico con altri Dipartimenti, sia in funzione di Dipartimento erogatore sia di Dipartimento fruitore, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 14 - Norme procedurali

Il piano triennale di programmazione del Dipartimento è predisposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo, entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

La predisposizione e l'approvazione del piano annuale delle risorse disponibili è deliberata nel Consiglio di Dipartimento, tenendo conto in particolare dei piani di sviluppo e della valutazione dei risultati conseguiti, secondo gli indicatori di risultato nazionali ed internazionali.

Il procedimento di predisposizione e approvazione delle proposte di reclutamento del personale docente e le relative chiamate, nonché le attribuzioni dei compiti didattici istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre".

Art. 15 - Norme comuni e finali

L'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale dell'Ateneo.

Le elezioni dei rappresentanti nella Giunta e nel Consiglio ad esclusione degli studenti, sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione scritta a tutti gli aventi diritto nei due mesi precedenti la scadenza. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto la votazione può essere ripetuta una sola volta. Ai sensi dell'art. 41, co. 6 dello statuto, la mancata designazione dei rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione del Consiglio di Dipartimento e della Giunta.

Le elezioni dei membri delle Commissioni sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione scritta a tutti gli aventi diritto entro il primo mese dall'individuazione tra i membri della Giunta dei referenti di Dipartimento per la Ricerca, la Didattica, l'Autovalutazione e l'Orientamento e la Terza Missione. Ogni membro del Consiglio esprime un'unica preferenza per Commissione.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti riportati è eletta la persona appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza o ad ulteriore parità è eletta la persona con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità di servizio la più giovane di età.

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni sono svolte da una commissione elettorale composta da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente ed uno di Segretario, tra i membri del Consiglio, nel corso di una

riunione convocata dal Direttore. La Commissione dura in carica un anno ed è nominata entro il 30 novembre di ogni anno.

Il presente Regolamento viene approvato con maggioranza assoluta degli aventi diritto e può essere modificato in qualsiasi momento con la stessa modalità. Esso entra in vigore alla data della sua emanazione con decreto rettorale.

TABELLA A

settore		descrizione
L-FIL-LET	09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET	14	Critica Letteraria e Letterature Comparate
L-FIL-LET	15	Filologia germanica
L-LIN	01	Glottologia e Linguistica
L-LIN	02	Didattica delle lingue moderne
L-LIN	03	Letteratura francese
L-LIN	04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN	05	Letteratura spagnola
L-LIN	06	Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN	07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN	08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN	09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN	10	Letteratura inglese
L-LIN	11	Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN	12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN	13	Letteratura tedesca
L-LIN	14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN	21	Slavistica
L-OR	12	Lingua e letteratura araba
L-OR	21	Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale
SPS	06	Storia delle relazioni internazionali

ALLEGATO 1

Nel Dipartimento sono attivi corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati e altre eventuali forme di organizzazione didattica che individuerà il Dipartimento. In particolare sono di pertinenza del Dipartimento, alla data di emanazione del presente Regolamento, i seguenti corsi di laurea triennale e magistrale corrispondenti alle sopra indicate classi di laurea e di laurea magistrale:

- corso di laurea triennale in Lingue e Letterature per la Comunicazione Interculturale (L11);
- corso di laurea triennale in Lingue e Mediazione Linguistico Culturale (L12);
- corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature e Traduzione Interculturale per la Didattica e la Traduzione (LM37);
- corso di laurea magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (LM38).

Il Master di I livello in Lingue, Comunicazione Interculturale e *Management* del Turismo.

Il corso di dottorato attivo presso il Dipartimento alla data di emanazione del presente Regolamento, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di competenza, è il seguente: Lingue, Letterature e Culture straniere.